

Edizione di martedì 24 Marzo 2020

VIDEO APPROFONDIMENTO

Decreto Cura Italia: oggi il secondo speciale dedicato ai partecipanti di Master Breve e agli abbonati Evolution

di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta locazioni spendibile dal 25 marzo

di **Fabio Garrini**

ENTI NON COMMERCIALI

Le novità per il non profit del decreto Cura Italia

di **Guido Martinelli**

AGEVOLAZIONI

Nuova detrazione per le erogazioni liberali a contrasto dell'emergenza Covid-19

di **Cristoforo Florio, Stefano Lizzani**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Sospensione dei termini e accertamenti con adesione: i chiarimenti delle Entrate

di **Lucia Recchioni**

RASSEGNA RIVISTE

Bonus facciate e i chiarimenti della circolare n. 2/E/2020

di **Sandro Cerato**

VIDEO APPROFONDIMENTO

Decreto Cura Italia: oggi il secondo speciale dedicato ai partecipanti di Master Breve e agli abbonati Evolution

di Sergio Pellegrino



Dopo la pubblicazione dei [primi 5 video](#) per spiegare le novità più significative del **decreto Cura Italia**, avvenuta ieri, oggi **2 ulteriori video** che abbiamo predisposto per i **partecipanti di Master Breve** e per gli **abbonati di Evolution**.

Questi i temi trattati.

LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI: INQUADRAMENTO

Nel **primo video** vengono analizzate le misure del decreto che disciplinano la **sospensione di alcuni versamenti e adempimenti di natura tributaria e previdenziale**.

Per quanto concerne le disposizioni che recano **sospensioni dei versamenti**, possiamo idealmente classificarle in **tre gruppi**:

1. misure di **differimento (di pochi giorni) dei versamenti** che riguardano tutte le tipologie di contribuenti;
2. interventi selettivi a favore di contribuenti che svolgono particolari tipologie di **attività maggiormente colpite** dalla diffusione del corona virus;
3. interventi selettivi sulla base di una distinzione **territoriale e dimensionale** dei beneficiari.

Vi è poi la previsione di una **sospensione degli adempimenti di natura tributaria** con scadenza nel periodo che va dall'**8 marzo al 31 maggio 2020**.



LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: SETTORI PARTICOLARI

Nel **secondo video** vengono esaminati i **differimenti dei versamenti** dedicati ai **comparti economici** che hanno subito **maggiori danni dalla crisi sanitaria**.

Per i **soggetti operanti nei settori di cui agli [articoli 8 D.L. 9/2020](#) e [61 D.L. 18/2020](#)** viene prevista la **sospensione dei versamenti fino al 30 aprile** delle **ritenute per dipendenti e assimilati, degli adempimenti e dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurazione obbligatoria, dell'IVA del mese di marzo**: i versamenti dovranno essere effettuati **entro il 1° giugno 2020** (il 31 maggio è di domenica) o rateizzati in un massimo di 5 rate a partire dal mese di maggio.

Per le **associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, per i **soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori**, la sospensione dei termini è prevista invece **fino al 31 maggio 2020**: dunque la **sospensione è più lunga di un mese**. In questo caso i versamenti dovranno essere effettuati **entro il 30 giugno 2020** (l'IVA di marzo entro il 1° giugno 2020) o rateizzati in un massimo di 5 rate a partire dal mese di giugno.

Vi sono poi delle agevolazioni legate alla **collocazione territoriale** dei contribuenti nei **Comuni maggiormente colpiti** dalla diffusione del virus.



Domani la pubblicazione degli **ulteriori tre video** sulle seguenti tematiche:

- **LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI**
- **LA SOSPENSIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI**
- **LA SOSPENSIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta locazioni spendibile dal 25 marzo

di **Fabio Garrini**



Tra le misure introdotte a sostegno delle imprese nell'ambito dell'emergenza Covid19, il **D.L. 18/2020** ha introdotto un bonus a favore dei negozi: si tratta di un **credito d'imposta** riconosciuto a favore dei soggetti che conducono in locazione immobili censiti nella **categoria catastale C/1** (nella quale sono appunto censiti "negozi e botteghe").

Con la [risoluzione AdE 13/E](#) pubblicata nella serata di **venerdì 20 marzo**, l'Agenzia delle entrate ha approvato il **codice tributo 6914** destinato al **credito d'imposta, spendibile in F24 per la compensazione di altri tributi o contributi**; l'aspetto di maggior interesse legato al provvedimento di prassi richiamato è legato alla **spendibilità (pressoché) immediata** di tale credito, in quanto si tratta di un codice tributo utilizzabile del prossimo 25 marzo.

Credito d'imposta locazioni

L'[articolo 65 D.L. 18/2020](#) introduce a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il primo elemento da osservare è il fatto che il bonus è riconosciuto ad una **specificata categoria catastale**, e quindi sono esclusi da tale beneficio tutti i conduttori che utilizzano un fabbricato che ha la caratteristica di negozio, ma che presenta un **diverso accatastamento**.

Non viene chiarito come ci si debba comportare nel momento in cui fossero **locati congiuntamente più immobili** di diversa categoria; si pensi al caso di un **negozio con annesso deposito separatamente censito nella categoria C/2**:

- evidentemente, se nel contratto fosse stabilito un separato canone per ciascuna unità immobiliare, il bonus sarebbe calcolato sul canone espressamente stabilito per il C/1;
- al contrario (come più probabilmente si potrebbe verificare nella pratica), se vi fosse un **canone indistinto** per tutte le unità immobiliari oggetto di locazione, la soluzione

dovrebbe essere quella di imputare il canone a ciascuna di queste **proporzionalmente** alla rendita catastale (come avviene in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, al fine della tassazione del reddito fondiario), quindi, di conseguenza, calcolare il bonus **solo sulla frazione di canone imputato al C/1**.

Il secondo comma del richiamato [articolo 65](#) afferma che il credito d'imposta **non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11.03.2020**, ossia le attività che sono state identificate come **essenziali**, tra cui **farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità**.

La *ratio* del legislatore è evidentemente legata al fatto che queste attività hanno continuato la propria attività, quindi sono quelle che, almeno dal punto di vista economico, dovrebbero aver subito il **danno minore** in questa prima fase di emergenza.

Tale decreto ha bloccato le **attività di commercio al dettaglio** e le **attività di cura alla persona** (salvo appunto quelle previste nei richiamati allegati), ma vi sono però molte altre attività che hanno continuato a funzionare (in generale i soggetti esercenti prestazioni di servizi); tali attività potrebbero anche essere svolte in fabbricati **catastalmente censiti in categoria C/1** (urbanisticamente in maniera più o meno corretta, ma la norma non richiede di fare alcuna verifica nel merito, riferendosi al solo dato catastale) **e a questi contratti potrebbe essere riconosciuto comunque il bonus**.

Superfluo affermare che presupposto per l'ottenimento del credito d'imposta sia la circostanza di essere conduttori in un **contratto di locazione in corso di validità**, non risolto e non scaduto.

Non pare peraltro necessario che la locazione debba necessariamente essere in corso per tutto il mese; anche un **contratto cessato nel corso del mese di marzo** dà diritto al credito d'imposta conseguente, facendo riferimento al canone previsto per tale **frazione di mensilità**.

Non viene peraltro richiesto che il canone di locazione debba essere **necessariamente pagato**; quindi esso spetta anche ai conduttori **non in regola con le obbligazioni nei confronti del locatore**.

La [risoluzione 13/E/2020](#) introduce il codice tributo attraverso il quale spendere tale credito, esclusivamente in compensazione tramite il modello F24: si tratta del **"6914"** denominato **"Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"**.

L'elemento più interessante di tale provvedimento di prassi è proprio l'indicazione del fatto che *"Il codice tributo "6914" è utilizzabile **a decorrere dal 25 marzo 2020**"*.

L'[articolo 65 D.L. 18 /2020](#) non individua infatti una decorrenza per tale disposizione, quindi questa è la prima indicazione che è stata fornita al riguardo.

Va notato peraltro che il credito, in questo modo, sarebbe spendibile anche prima della fine del **me**se di **marzo** (quello in relazione al quale il *bonus* viene riconosciuto).

ENTI NON COMMERCIALI

Le novità per il non profit del decreto Cura Italia

di Guido Martinelli

DIGITAL

Seminario di specializzazione

**I DECRETI "CURA ITALIA" A SOSTEGNO
DI IMPRESE E PROFESSIONISTI**

Scopri di più >

Il **D.L. 18/2020** contiene numerose norme che vanno ad impattare, direttamente o potenzialmente, il **mondo dell'associazionismo e del terzo settore**.

Non dobbiamo dimenticare che tutto il provvedimento dovrà essere **convertito in legge** e, pertanto, **non sono da escludersi modifiche** legate a tale obbligo di passaggio parlamentare.

L'articolo 22 concede ai datori di lavoro del settore privato *"e del terzo settore compresi"*, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, **trattamenti di cassa integrazione in deroga per il proprio personale dipendente, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane**.

Fra i beneficiari sono compresi gli **enti del terzo settore** *"compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti"*.

Per i **datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti** non è necessario l'accordo sindacale preventivo **neanche concluso in via telematica**.

La prestazione è concessa con **decreto delle Regioni e delle Province autonome** interessate, le quali provvederanno anche alla **verifica della sussistenza dei requisiti di legge**. Sarà l'Inps ad erogare direttamente ai **lavoratori** quanto dovuto.

L'articolo 35, rubricato *"Disposizioni in materia di terzo settore"*, **proroga al 31 ottobre il termine, oggi fissato al 30 giugno, entro il quale le Onlus, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, le imprese e le cooperative sociali possono procedere alle modifiche statutarie** obbligatorie richieste dalla riforma del terzo settore con **semplice assemblea ordinaria**.

Entro lo stesso termine, i medesimi enti potranno procedere allo svolgimento delle **assemblee di approvazione del loro rendiconto**. Tale termine **non appare vincolante** per gli **altri enti senza**

scopo di lucro, il cui termine per l'approvazione dei rendiconti **non è fissato per legge**.

L'[articolo 47](#) prevede che nei **“Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020.”**

L'[articolo 61](#) prevede che **siano sospesi i termini per i versamenti delle ritenute alla fonte nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dei seguenti soggetti:**

- soggetti che **gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche**, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
- soggetti che **organizzano corsi, fiere ed eventi**, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- **asili nido e servizi di assistenza diurna** per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili o che siano **organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle associazioni di promozione sociale che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'[articolo 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017](#)**.

I **versamenti sospesi** dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020**, o mediante rateizzazione **fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

L'[articolo 66](#) prevede che **per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica **spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro**.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'[articolo 27 L. 133/1999](#).

Ai fini dell'**imposta regionale sulle attività produttive**, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono **deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate**.

Ai fini della **valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2**, si applicano, in quanto compatibili, le **disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019**.

L'[articolo 73](#) prevede che, fino alla data di cessazione del periodo emergenziale, le associazioni private, riconosciute e non, e le fondazioni, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possano riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di **criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati**, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità stabilite da ciascun ente.

L'[articolo 88](#) prevede che, in presenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, i soggetti acquirenti possano presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.

Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un **voucher di pari importo al titolo di acquisto**, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

AGEVOLAZIONI

Nuova detrazione per le erogazioni liberali a contrasto dell'emergenza Covid-19

di **Cristoforo Florio, Stefano Lizzani**



Il recente Decreto-legge “Cura Italia” (**D.L. 18/2020**) prevede **alcuni incentivi fiscali a favore delle erogazioni liberali** a sostegno delle misure di **contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**.

Le agevolazioni sono contenute nell'[articolo 66](#) del citato provvedimento, che risulta **articolato su due piani**:

1. la **detrazione in ambito Irpef ed Ires**, spettante – rispettivamente – alle **persone fisiche** e agli **enti non commerciali** (si tratta di una riduzione dell'imposta lorda);
2. la **deducibilità del costo** nell'ambito del **reddito d'impresa** (si tratta di una riduzione del reddito imponibile).

Nel presente contributo ci concentreremo sul primo degli incentivi introdotti, rimandando ad un prossimo intervento l'analisi del regime di deducibilità nell'ambito del reddito d'impresa.

La **disposizione in esame** prevede una **detrazione dall'imposta lorda** ai fini dell'imposta sul reddito **pari al 30%**, per un **importo non superiore a 30.000 euro**, per le erogazioni liberali **in denaro e in natura**, effettuate **nell'anno 2020** dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore di Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, con la finalità di **finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**.

Sotto il **profilo soggettivo** e, in particolare, relativamente all'individuazione dei soggetti che provvedono ad effettuare l'erogazione liberale, la norma riguarda:

1. le **persone fisiche** (soggetti Irpef); e

2. gli **enti non commerciali, sia pubblici che privati** (soggetti Ires, che determinano tuttavia il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi secondo le regole Irpef, secondo quanto previsto dall'[articolo 143 Tuir](#))

che effettuano l'erogazione liberale **al di fuori dell'eventuale esercizio di un'attività d'impresa.**

Sempre sul **piano soggettivo** ma con riguardo ai destinatari dell'erogazione liberale in questione, la norma, oltre a includere nell'elenco dei beneficiari lo **Stato, le Regioni e gli enti locali territoriali** (quindi, ad esempio, i Comuni, le Province, Città metropolitane, ecc.), **accoglie gli "enti o le istituzioni pubbliche"**; vi rientrano dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le **aziende ospedaliere**, le **aziende ospedaliere universitarie**, le **ASL**, le **Università pubbliche**, la **Protezione Civile**, ecc..

Sono inoltre incluse le **fondazioni** e le **associazioni legalmente riconosciute** senza scopo di lucro sulle quali, tuttavia, occorre fare qualche precisazione, alla luce della prassi amministrativa esistente sul punto.

Infatti, quella dell'[articolo 66](#) in commento rappresenta una **formulazione non nuova nell'ordinamento tributario italiano**, dal momento che l'[articolo 15 Tuir](#) prevede, al **comma 1 lettera h)**, la detraibilità delle **erogazioni liberali in denaro** proprio a favore delle **medesime categorie di soggetti**, seppur con riferimento allo **svolgimento o alla promozione di attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o di organizzazione e realizzazione di attività culturali.**

Ebbene, proprio partendo dal tema delle fondazioni e associazioni, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti utili a delineare, più in generale, quali siano i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali in esame in relazione ai quali spetta la detrazione; la [risoluzione 299/E/2007](#) ha infatti chiarito che *"(...) i soggetti destinatari delle suddette erogazioni sono, oltre ai soggetti pubblici – Stato, enti o istituzioni pubbliche –, le **fondazioni e le associazioni di diritto privato a condizione che queste ultime siano in possesso dei seguenti requisiti**: 1) devono avere la personalità giuridica; 2) non devono avere scopo di lucro; 3) devono svolgere o promuovere attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale ed artistico. (...)".*

In sostanza, la deducibilità delle erogazioni liberali a soggetti privati è ammessa, **diversamente da quanto previsto per quelle destinate ad enti ed istituzioni pubbliche per i quali è sufficiente la natura di soggetto pubblico**, subordinatamente alla verifica in capo agli stessi dei **requisiti** sopra elencati, che costituiscono i **presupposti soggettivi di applicazione** del beneficio in capo all'erogante.

La **nuova detrazione prevista dal decreto "Cura Italia"** ha tuttavia una **portata più ampia** rispetto a quella della sopra **menzionata lettera h) dell'articolo 15**, in quanto **non è limitata alle sole erogazioni liberali in denaro ma include anche quelle effettuate in natura.**

È opportuno ricordare che, secondo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 679, L. 160/2019](#), al

fine di usufruire della detrazione anche le erogazioni liberali in esame **dovranno essere effettuate con versamento bancario o postale** ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#) (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

Sul piano oggettivo, la disposizione fa riferimento alle erogazioni liberali aventi la “**finalità di finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**”.

Si tratta di una **descrizione piuttosto ampia**, pur se con una finalità precisa, sulla quale **non ci sono tuttavia al momento chiarimenti ufficiali**, neanche nella relazione illustrativa al decreto.

Sarà in ogni caso opportuno che, da un lato, l'ente beneficiario **evidenzi adeguatamente che la raccolta fondi è destinata specificamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19** (anche, ad esempio, istituendo un apposito conto corrente bancario o postale su cui far transitare le somme oggetto di donazione) e, dall'altro, che il soggetto che provvede all'erogazione documenti quanto più possibile **la finalità della donazione** (ad esempio, utilizzando una **chiara descrizione della causale del bonifico**).

Peraltro, va ricordato che l'[articolo 99 del decreto “Cura Italia”](#) prevede che, nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal **C.d.M. del 31 gennaio 2020** e, **in ogni caso, fino al 31 luglio 2020**, l'acquisizione di **forniture e servizi** da parte delle aziende, agenzie e degli enti del **Servizio sanitario nazionale** da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza Covid-19, **qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private** ai sensi dell'[articolo 793 cod. civ.](#), avviene **mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici**, per importi non superiori alle soglie di rilevanza comunitaria degli appalti pubblici di cui all'[articolo 35 D.Lgs. 50/2016](#), sempre a condizione che l'affidamento sia **conforme al motivo delle liberalità**.

Si ricorda che il citato [articolo 793](#) disciplina la c.d. “**donazione modale**”, ovvero una **donazione gravata da un *modus*** che, in sostanza, impone al beneficiario di **utilizzare quella donazione per lo scopo specifico** per il quale è stata effettuata (nel caso di specie, l'adozione di misure di contrasto e contenimento dell'epidemia da **Covid-19**).

Peraltro, per le erogazioni liberali di cui al citato [articolo 99](#), **ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria dovrà attuare un'apposita rendicontazione separata**, per la quale sarà autorizzata **l'apertura di un conto corrente dedicato** presso il proprio tesoriere, assicurandone la **completa tracciabilità**.

Al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, tale separata rendicontazione **dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet** o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di **garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego** delle suddette liberalità.

Conclusivamente, e relativamente all'importo della riduzione d'imposta lorda fruibile da parte di persone fisiche ed enti non commerciali, la norma **fissa la detrazione nella misura del 30%**, da calcolarsi **su un importo massimo di 30.000 euro** (questa l'interpretazione già adottata dall'Agenzia delle Entrate sul calcolo della detrazione per altre tipologie di erogazioni liberali per le quali è stata utilizzata la medesima formulazione normativa del decreto "Cura Italia"; si vedano, ad esempio, i chiarimenti della [circolare 13/E/2019](#)).

ISTITUTI DEFLATTIVI

Sospensione dei termini e accertamenti con adesione: i chiarimenti delle Entrate

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

Scopri le sedi in programmazione >

Con la [circolare 6/E/2020](#), pubblicata ieri, 23 marzo, l'**Agenzia delle entrate** ha fornito i primi chiarimenti con riferimento ai **procedimenti di accertamento con adesione**, alla luce della **sospensione dei termini** disposta con il **D.L. 18/2020** (c.d. decreto "Cura Italia").

Il decreto "**Cura Italia**" ha introdotto, tra le varie misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la **sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici** ([articolo 67 D.L. 18/2020](#)) nonché di quelli **processuali** ([articolo 83 D.L. 18/2020](#)).

Più precisamente, l'[articolo 67, al comma 1](#), stabilisce che "*sono **sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020** i termini relativi alle **attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso**, da parte degli uffici degli enti impositori*". Lo stesso articolo, poi, dispone la **proroga biennale dei termini di accertamento che scadono entro il 31 dicembre di quest'anno**.

Il successivo [articolo 83](#), invece, è dedicato, tra l'altro, alla **giustizia tributaria**, e prevede la **sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020**, precisando inoltre che "*ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo*".

Alla luce delle richiamate disposizioni, dubbi sussistevano in merito all'eventuale applicazione del periodo di sospensione anche ai **procedimenti di adesione in corso**. Da un lato, infatti, i **procedimenti in esame potevano essere considerati dei procedimenti amministrativi**, con riferimento ai quali doveva trovare la sospensione **fino al 31 maggio** disposta dall'[articolo 67 D.L. 18/2020](#).

Dall'altro lato, però, anche l'[articolo 83](#) pareva assumere rilievo, posto che il procedimento di adesione ha quale effetto anche quello di **sospendere il termine per il ricorso**, per cui la

sospensione poteva apparire **limitata al periodo fino al 15 aprile**.

Con la richiamata **circolare** l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che, con riferimento ai procedimenti di accertamento con adesione, debba **trovare applicazione il più breve termine fissato dall'[articolo 83 D.L. 18/2020](#)**.

Un altro importante chiarimento riguarda poi la **possibile sovrapposizione del periodo di sospensione disposto dal Decreto Cura Italia** con la **sospensione del termine di impugnazione** *“per un periodo di **novanta giorni** dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente”*, ordinariamente prevista dall'[articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997](#) in caso di **accertamento con adesione**.

A tal proposito l'Agenzia delle entrate, nella [circolare 6/E/2020](#), propone quindi un esempio.

Si ipotizzi che ad un contribuente sia stato **notificato un avviso di accertamento in data 21 gennaio** e che, in data **20 febbraio 2020**, lo stesso abbia presentato **istanza di accertamento con adesione**.

Al fine di individuare il **termine per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione** occorre evidenziare quanto segue:

- alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 dei **60 giorni previsti per la proposizione del ricorso**;
- **dal 20 febbraio decorrono i 90 giorni di sospensione** ordinariamente previsti in caso di istanza di accertamento con adesione dall'[articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997](#);
- **dal 9 marzo al 15 aprile opera la sospensione dei termini** prevista dall'[articolo 83, comma 2, D.L. 18/2020](#), ragione per cui, alla data del 9 marzo risultano **decorsi soltanto 17 giorni dei 90**, e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal **16 aprile**.

Il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione scade quindi il **27 luglio**.

Tutto quanto appena premesso, nella [circolare 6/E/2020](#) l'Agenzia delle entrate evidenzia che, anche nel corso del periodo di sospensione, nel caso in cui vi sia un **concreto e condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione**, è possibile dar seguito a tali esigenze laddove possibile.

A tal fine viene indicata una **dettagliata procedura da rispettare**, che di seguito si sintetizza:

- il **contribuente** (o il rappresentante) deve inviare, a mezzo pec o mail, copia di un proprio **documento di identità** (eventualmente accompagnato dalla procura, se non in possesso dell'ufficio), indicando il numero e l'intestazione dell'utenza telefonica o l'eventuale **strumento di videoconferenza** (laddove disponibile) da utilizzare per il **contraddittorio**;

- svolgimento del **contraddittorio telefonico o per videoconferenza**, con redazione del **verbale** del contraddittorio;
- invio tramite pec o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione, al fine di rilevare **eventuali errori presenti nella bozza di verbale**;
- dopo la condivisione, **stampa del file ricevuto dall'ufficio e sottoscrizione da parte del contribuente** o del suo rappresentante, **scannerizzazione** del verbale sottoscritto e **rinvio tramite pec o mail** all'Ufficio, con allegata **copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale** (è comunque possibile utilizzare la **firma digitale**);
- stampa del file ricevuto e **sottoscrizione da parte del verbalizzante dell'ufficio**, anche ricorrendo alla **firma digitale**;
- invio via pec o mail al contribuente o al suo rappresentante del **verbale sottoscritto e protocollato**.

Come chiarito dalla circolare, questa procedura potrà essere adottata non solo nell'ambito degli accertamenti con adesione, ma, più in generale, **in ogni altro procedimento tributario** che richiede la partecipazione ovvero l'intesa col contribuente, con gli **eventuali, necessari, adattamenti**.

Si ricorda, da ultimo, che **non è prevista alcuna sospensione per il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto entro cui versare le somme dovute** per effetto dell'accertamento con adesione.

Soltanto i **contribuenti** che, alla data del 21.02.2020 avevano **domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell'[allegato 1 al D.P.C.M. 01.03.2020](#)** (c.d. "ex zona rossa"), possono infatti beneficiare della **sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari** scadenti nel periodo compreso tra il **21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**, potendo quindi effettuare il richiamato versamento entro il **30 aprile 2020**.

RASSEGNA RIVISTE

Bonus facciate e i chiarimenti della circolare n. 2/E/2020

di **Sandro Cerato**

Articolo tratto da “Consulenza immobiliare n. 24/2020 ?

Con la recente circolare n. 2/E/2020, l'Agenzia delle entrate ha illustrato l'agevolazione introdotta con la Legge di Bilancio 2020 e consistente nella possibilità di detrarre dall'imposta lorda una somma pari al 90% delle spese documentate e sostenute nell'anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 1444/1968 (c.d. “bonus facciate”). [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

Segue il SOMMARIO di “Consulenza immobiliare n. 24/2020 ?

Iva e indirette

L'indicazione nel modello Iva 2020 dei servizi resi in edilizia assoggettati a *reverse charge* di *Edoardo Monaco*

Irpef-Ires

Il punto sulla deducibilità dell'Imu per imprese e professionisti dopo la Legge di Bilancio 2020 di *Sandro Cerato*

Società immobiliari

Le società immobiliari di comodo: fattispecie, cause di esclusione e cause di disapplicazione automatica di *Alessandro Biasioli*

Privati

Bonus facciate e i chiarimenti della circolare n. 2/E/2020 di Sandro Cerato

Legale

Il comodato d'uso dell'immobile destinato a casa familiare: la disciplina della restituzione al comodante *di Alessandro Biasioli*

Catasto

Agevolazioni prima casa. Solidarietà passiva del venditore *di Luigi Cenicola*

Tributi minori

La disciplina del ravvedimento operoso Imu alla luce delle ultime novità – Parte seconda *di Fabio Garrini*

Accertamento

È legittima la cessione di un terreno a un valore inferiore a quello periziato *di Gianfranco Antico*

Osservatorio